

MC/in/fcl

Spett.le **Comune di Rubiera**

4° Settore - Territorio e attività produttive

comune.rubiera@postecert.it

c. a. Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani

e p.c. Spett.le **Aimag Spa**

segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

c.a. Ing. Andrea Bertolasi

Oggetto: Piano Attività Estrattive del Comune di Rubiera - POLO SE016 "Campo di canottaggio". Conferenza di Servizi decisoria (art. 14 e seguenti della L. 241/1990) per acquisizione pareri in merito a nuova proposta estrattiva (art. 5 NTA del P.A.E. vigente) - Parere ATERSIR

A seguito della proposta di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 relativa all'attuazione del Polo in oggetto ricompreso nel P.A.E. vigente, presentata al Comune di Rubiera dai proprietari delle aree estrattive, l'Ente, con nota prot. 18144 del 11/11/2025 (agli atti dell'Agenzia con prot. 10936.E dell'11/11/2025), ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire i pareri di ATERSIR e AIPO in merito alla compatibilità della proposta estrattiva.

Con nota prot. 11514.U. del 25/11/2025, la Scrivente Agenzia ha richiesto integrazione documentale, ulteriori approfondimenti sono stati chiesti anche da AIMAG S.p.A., in qualità di Gestore del Campo Acquifero di Bosco Fontana.

Con comunicazione prot. 193 dell'08/01/2026 (agli atti dell'Agenzia con prot. 92.E. del 09/01/2026), l'Ente in indirizzo ha trasmesso le integrazioni fornite dai soggetti richiedenti ed indicato il termine ultimo per l'espressione del parere.

Dall'esame della documentazione messa a disposizione si è appurato che le istanze dell'Agenzia sono state ottemperate per quanto attiene ai primi due punti.

Relativamente al punto 3 della richiesta di integrazioni ed alla risposta del proponente, si osserva quanto segue:

l'art. 94 del D.lgs. 152/2006 alla lettera f) prevede il divieto di *"apertura di cave che possono essere in connessione con la falda"* all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso umano acquedottistico.

Pertanto, si ritiene necessaria una puntuale verifica in fase attuativa, quando l'"argillone" sarà direttamente esaminabile e/o raggiungibile con continuità, che non potrà essere sostituita da verifiche puntuali preventive; in tal modo, le eventuali discontinuità del materiale, saranno risolvibili mediante l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione.

In merito al punto 4 della richiesta di integrazioni ed alla risposta del proponente, si ribadisce che non è ammissibile assentire il monitoraggio della sola falda profonda trascurando quella superficiale, in quanto in tal modo non sarebbe possibile verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo ed escludere fenomeni di trasferimento di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda.

Si ritiene dunque non derogabile il rispetto di quanto previsto dall'art. 4.3 della scheda 2 dell'Appendice 3 della Normativa Tecnica di attuazione del PAE vigente.

Alla luce di quanto fin qui affermato, si esprime per quanto di competenza, **parere favorevole alla sottoscrizione dell'accordo a condizione che nello stesso siano esplicitamente richiamate le seguenti prescrizioni:**

1. il fondo cava dovrà essere impermeabilizzato mediante uno strato di argilla naturale con coefficiente di permeabilità pari a $K < 5 \times 10^{-6}$ cm/s e spessore pari almeno a 1,5 m. Sistemi di impermeabilizzazione equipollenti al precedente, potranno essere consentiti se testati con apposito modello concordato col gestore. Le argille utilizzate, dovranno rispettare quanto previsto al punto 4.2 della scheda 2 dell'appendice 3 della Normativa Tecnica di attuazione del PAE vigente;
2. relativamente al Piano di monitoraggio, dovranno essere messe in atto tutte le misure previste dall'art. 4.3 della scheda 2 dell'Appendice 3 della Normativa Tecnica di attuazione del PAE vigente;
3. i costi connessi all'impermeabilizzazione del fondo cava, saranno oggetto di apposita garanzia, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a carico dei soggetti esercenti l'attività estrattiva e a favore del Comune di Rubiera;
4. nel caso in cui l'attività di estrazione causi danni, o comunque influisca negativamente sul campo pozzi di Bosco - Fontana, la società incaricata dell'attività

estrattiva sarà tenuta a risarcire il gestore pro tempore del servizio idrico integrato di qualsiasi danno causato.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere

cordiali saluti.

La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti